


INPS



DETERMINAZIONE N. 166 DEL 12 DIC. 2018

OGGETTO: ricorso n. 751424445 del 11/07/2014 in materia di classificazione dei datori di lavoro proposto da AUTORIPARATORI VALLATA DEL TRONTO - CONS.A.V. (matricola INPS: 0603774319, Codice Fiscale: 01529970442) - Direzione provinciale di Ascoli Piceno

IL PRESIDENTE

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Viste**, in particolare, le disposizioni di cui agli artt.49 e 50 della già citata legge 9 marzo 1989 n. 88, in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali e di contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro;

**Visto** il verbale di accertamento n. 0600000407557 14099Isp del 9/4/2014, redatto dagli ispettori della Direzione provinciale di Ascoli Piceno, notificato in data 14/4/2014, in cui, a seguito dell'esame dei dati contenuti nel libro dei soci del Consorzio e dal raffronto degli stessi con quelli in possesso della Pubblica Amministrazione, è stato accertato il mancato possesso in determinati periodi, della qualifica artigiana di 11 aziende consorziate;

**Visto** il provvedimento della Direzione provinciale di Ascoli Piceno n. 41025 dell'11.04.2014 notificato in data 08.05.2014, con cui, ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88/89, il Consorzio è stato inquadrato nel settore Industria con decorrenza dall' 01.04.2009 nei limiti del termine quinquennale di prescrizione;

**Visto** il ricorso del Consorzio AUTORIPARATORI VALLATA DEL TRONTO - CONS.A.V., datato 11.07.2014, avverso il suindicato verbale e il successivo provvedimento amministrativo con cui il ricorrente sostiene:

- l'applicabilità delle disposizioni della legge n. 443/1985 e della legge regionale Marche n. 20/2003 che prevedono che il requisito sostanziale di impresa artigiana debba essere posseduto dalle aziende consorziate solo al momento dell'iscrizione all'Albo
- che la successiva aggregazione di imprese non artigiane non modifica la sostanziale attività esercitata dal Consorzio, rientrando la stessa nella fisiologica espansione imprenditoriale consortile;

**Visto** l'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, Legge-quadro per l'artigianato secondo cui *"I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5"* e il comma 3 dello stesso articolo in base al quale *"In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti"*;

**Tenuto conto** della costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, ai sensi della legge n. 443 del 1985 art. 6, i consorzi fra imprese artigiane per poter essere iscritti nella separata sezione dell'albo delle imprese artigiane, devono essere costituiti esclusivamente da imprese artigiane (Cass. Sez. Lavoro, con sentenza del 20 febbraio 2012, n. 2418);

**Tenuto conto** inoltre che l'articolo 28, comma 1, della legge regionale Marche 28 ottobre 2003, n. 20, dispone che le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui alla legge 443/1985 siano iscritte nell'Albo delle imprese artigiane, articolato su base provinciale, diviso in apposite sezioni separate,

nelle quali sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 443/1985 medesima, nonché le imprese appartenenti al settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale di cui all'articolo 33, comma 2";

**Preso atto** che il verbale opposto ha accertato che il Consorzio ricorrente è in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane - sezione separata - solo in determinati periodi e più precisamente nel periodo 01/10/1997 - 30/06/2001;

**Preso atto** che non è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale né sono intervenute sentenze sulla stessa materia;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

#### DETERMINA

La reiezione del ricorso proposto da AUTORIPARATORI VALLATA DEL TRONTO - CONS. A.V.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale